

evidentemente di gran lunga inferiore agli importi risarcitori ordinariamente riconosciuti per tali ipotesi di danno.

In verità, alla liquidazione del danno, "prudenziale" e non esaustiva in quella sede, ha indotto pure la circostanza che era stato proposto il criterio dell'attribuzione di una rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. nel caso dell'accoglimento della domanda degli attori.

In sintesi, la richiesta da parte degli attori di un importo alto a far fronte alle ingenti spese già sostenute, la sostanziale impossibilità di eseguire in quella sede i complessi calcoli del risarcimento dovuto, la circostanza che l'istruttoria della causa doveva proseguire per la determinazione di altre voci di danno, sono tutti elementi che hanno portato all'adozione del provvedimento di data 6/3/2010 che, ad prior del vero, non intendeva esaurire la decisione in ordine al risarcimento da riconoscersi in favore del minore per i gravissimi danni subiti.

Fatte tali premesse, si deve ritenere che tale provvedimento non esaurisca la problematica del risarcimento del danno in favore del minore danneggiato, residuando quindi lo spazio per la statuizione definitiva nella presente sede, che chiude il grado di giudizio.

VI) Passando alla quantificazione dell'obbligazione risarcitoria, con riferimento al danno alla persona si rileva, alla luce dell'esperta consulenza tecnica medico-legale (condotta con metodi ed argomentazioni corrette ed esaurienti e le cui conclusioni vengono condivise e recepite dal Tribunale), che attualmente il piccolo si trova in uno stato vegetativo, in ordine al quale anche i consulenti di parte hanno concordato circa il carattere irreversibile e permanente; tale condizione comporta la totale perdita delle funzioni cerebrali con assenza di contatto con l'ambiente esterno, la perdita della motilità volontaria, la perdita di controllo degli sfinteri.

Sul piano del danno biologico, questa situazione si traduce in una inabilità permanente del 100%, con necessità per tutta la vita di assistenza continua.

A seguito dei più recenti interventi in materia della Suprema Corte, ed in particolare della sentenza a Sezioni Unite del 11/11/2008, si rende necessaria la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione

permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale" nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", sofferenza soggettiva in riferimento ad un dato tipo di lesione (ovvero ai pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico e al danno morale); vi potrà poi essere, per particolari condizioni soggettive, la "personalizzazione" del danno biologico.

In relazione ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, è noto che questo Tribunale aderisce al modello del "calcolo a punto", sulla base di determinati parametri di riferimento (età del danneggiato, gravità e tipo delle lesioni, durata dell'invalidità temporanea); tale criterio garantisce da un canto l'esigenza di uniformità nella valutazione dell'evento lesivo, dall'altro consente di adeguarsi a criteri di elasticità e flessibilità nella valutazione delle conseguenze del sinistro pregiudizievoli per l'interessato.

Tanto premesso, si ritiene nella predeterminazione di tali valori di poter proseguire nell'utilizzazione delle "tabelle" di liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano e fatte proprie da numerosi giudici di merito.

Le tabelle in esame, inoltre, mentre si ispirano ai medesimi criteri seguiti da tempo da questo Tribunale, consentono nel contempo un aggiornamento periodico dei valori.

Facendo riferimento alle "tabelle" più aggiornate, il risarcimento può pertanto essere quantificato in € 1.134.020,00, così determinato: punto biologico rivalutata al 2011 (€ 7.560,13) aumentato del 50% per "altre componenti del danno non patrimoniale" (danno morale e danno già definito "esistenziale"); non sembra necessario spendere ulteriori parole, nel caso di specie, per definire l'estrema gravità del danno non patrimoniale in tutte le sue componenti, essendo completamente e definitivamente abate, per quella persona, tutte le componenti afferenti la vita di relazione, nelle più diverse manifestazioni.

VII) Va pure riconosciuto il danno patrimoniale, integrandosi senza dubbio un'incapacità lavorativa del 100% per tutta la vita di

Al riguardo, in luogo della liquidazione capitalizzata al valore attuale, indicata dagli attori, appare indicata la liquidazione di una rendita vitalizia, come proposto dal convenuto, a causa delle condizioni delle parti e della natura del danno, che risulta incerto nella sua dimensione futura. In effetti, essendo piuttosto incerte le prospettive di vita del piccolo, risulta più equo un riconoscimento del danno patrimoniale sotto forma di rendita vitalizia, nel solco dell'insegnamento della Corte di Cassazione, che ha stabilito che "al fine della valutazione del danno patrimoniale da lucro cessante per perdita della capacità lavorativa specifica, sono applicabili i criteri indicati dall'art. 2057 cod. civ., in base ai quali, quando il danno alla persona ha carattere permanente, la liquidazione può essere fatta dal giudice, sotto forma di rendita vitalizia, valutando d'ufficio le particolari condizioni della parte danneggiata e la natura del danno" (Cass. n. 24451 del 18/11/2005).

Il criterio più corretto appare quindi quello di riconoscere in favore di [] a titolo di danno patrimoniale, sotto forma di rendita vitalizia, l'importo di (attuali) € 1.500,00 al mese (€ 18.000,00 annui) a decorrere dal compimento del 25° anno di età (considerata l'età media di raggiungimento dell'indipendenza economica nella società attuale) e ciò vita natural durante (rendita sostitutiva dapprima dello stipendio e, quindi, del trattamento pensionistico); naturalmente tale importo andrà via via attualizzato al momento della corresponsione.

VIII) Passando ad esaminare il danno subito dai genitori del minore, va riconosciuto in primo luogo in favore di ciascuno di essi il danno non patrimoniale:

Costituisce circostanza nota l'evoluzione giurisprudenziale, che ha dapprima riconosciuto ai congiunti il risarcimento del danno "morale" conseguente al reato di omicidio colposo, collegandosi altresì la voce di danno che è stata qualificata come "danno per la privazione del rapporto parentale".

È apparso fondamentale, nell'ottica di una lettura dell'art. 2059 c.c., sensibile ai valori costituzionalmente protetti, lo sforzo operato dalla giurisprudenza al fine di colmare le lacune nella tutela risarcitoria del danno alla persona: si è così stabilito - ad esempio - che "il danno subito in conseguenza della uccisione del

prossimo congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, concretandosi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzative della persona umana nell'ambito della famiglia, la cui tutela è individuabile negli artt. 2, 29 e 30 Cost. si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ. Esso, quale tipico danno conseguenza, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, potendosi tuttavia ricorrere a valutazioni prognostiche e presunzioni sulla base degli elementi obiettivi forniti dal danneggiato, quali l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza, la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi. La relativa domanda può essere considerata ricompresa nella richiesta di liquidazione del "danno morale", atteso che con detta espressione si intendeva, fino al recente intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità, il risarcimento di tutto il danno previsto dall'art. 2059 cod. civ. (...)" (Cass. 15.7.2005, n. 15022).

Nel solco di questo indirizzo giurisprudenziale, fondamentale si è poi rivelata la sentenza n. 9556 del 1.7.2002, resa dalle Sezioni Unite, la quale - in un caso che presenta numerose analogie con quello qui deciso - ha stabilito che "Al prossimo congiunto di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costitutivo reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso; ne consegue che in tal caso il congiunto è legittimato ad agire "iure proprio" contro il responsabile. (Il principio espresso in faustispecte di danno morale richiesto dai genitori in proprio per l'invalidità totale derivata al loro bambino dall'anossia e dalla successiva sindrome asfittica, di cui egli aveva sofferto al momento della nascita per colpa responsabilità del medico e della struttura sanitaria ove la madre era stata ricoverata al momento del parto)".

Si rileva peraltro che, nella considerazione e nella valutazione del danno ai congiunti secondo il criterio da tempo adottato da questo Tribunale, rilevanza decisiva è data proprio alla compromissione del rapporto parentale; in altri termini la valutazione di tale profilo (fondamentale per la personalità umana) viene effettuata nell'ambito della liquidazione del danno morale, nella accezione lata cui si è fatto cenno.

Al fine della concreta determinazione del *quantum* risarcitorio si tiene infatti conto di una serie di fattori, fra i quali il legame di parentela con la persona danneggiata, la situazione di convivenza e le prospettive di vita in comune, la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei superstiti e le modalità (impreviste e repentine) dell'evento (in tal senso, ex multis, Cass. 12/6/2006, n. 13546); nella quantificazione del danno si deve peraltro sempre tener conto delle peculiarità del caso di specie.

Pur nella evidente difficoltà di operare una valutazione adeguata di una voce di danno del tipo di quello sofferto dai genitori del minore, ritiene il Tribunale che non possa in ogni caso essere attribuita una somma superiore a quella prevista dai criteri risarcitori in uso presso questo Tribunale (tabelle elaborate dal Tribunale di Milano) per la morte di un figlio; appare quindi congruo attribuire a titolo di risarcimento del danno morale e da gravissima limitazione del rapporto parentale a ciascuno dei genitori l'importo di € 170.000,00, sulla base dei criteri indicati nelle tabelle milanesi.

IX) Alle predette voci di "danno da perdita parentale" va inoltre autonomamente riconosciuto, nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale, la componente del danno biologico in favore della signora.

Il CTU nominato, dott. E. Bellè, procedendo con rigorosi criteri medico-legali, ha accertato che, a seguito del tragico evento occorso al figlio, la madre risulta affetta da "Disturbo dell'Adattamento cronico con Ansia e Umore Depresso Misti"; tale disturbo è da porre in rapporto causale con l'evento traumatico, legato alla patologia del figlio, in quanto prima di quel momento la signora Stabile non aveva mai avuto disturbi di tipo psicologico/psichiatrico.

Dopo aver indicato i diversi quadri patologici che possono svilupparsi a seguito di un evento emotivamente stressante, il C.F.U. ha ampiamente illustrato qual'è la condizione attuale dell'attrice, giungendo quindi con articolate argomentazioni a concludere che, in termini di danno biologico, la patologia di cui è affetta l'attrice comporta postumi permanenti del 15% e un'invalidità temporanea del 25% per complessivi 6 mesi.

Nelle ultime pagine del proprio elaborato il C.F.U., con dovizia di argomentazioni, confuta le osservazioni compiute dai consulenti di parte; ritiene il giudice di poter quindi recepire integralmente le conclusioni alle quali è pervenuto il C.F.U. dott. Bellei, le cui argomentazioni risultano prive da vizi sotto il profilo logico e sotto quello tecnico.

Facendo riferimento ai criteri notoriamente in uso presso questo Tribunale ("tabelle di Milano"), il risarcimento del danno va pertanto quantificato in:

€ 4.095,00 per la D.I.F. al 25% ($€ 917 \text{ die} \times 180 \text{ giorni} \times 25\%$)

€ 42.585,00 per i postumi permanenti (valore punto rivalutato $\times 15 \times$ coefficiente demoltiplicatore età anni 30: $€ 3320,47 \times 15 \times 0,855$)

Non può essere riconosciuto un "appesantimento" del punto ovvero una voce autonoma a titolo di danno "esistenziale", poiché tali voci, per quanto riconoscibili, sono già state liquidate con i criteri indicati al punto VIII che precede.

X) Particolarmente complessa si rivela la voce del danno da perdita di attività lavorativa, separatamente richiesta da entrambi gli attori, per un importo complessivo di € 798.000,00 quanto al sig. _____ e di € 498.000,00 quanto alla sig.ra _____.

I dati oggettivi, comprovati dalla documentazione prodotta, sono i seguenti:

la signora _____ dipendente della Polistric srl a tempo indeterminato dal 1/9/2004 lavorava con un contratto di lavoro trasformato da tempo pieno a tempo parziale (20 ore settimanali) a decorrere dal 1/10/2005 (e quindi ben prima della nascita di _____ avvenuta in data 29/6/2006), per una retribuzione mensile lorda di euro 1.183,87 (doc. n. 5); a seguito di quanto occorso al figlio, rassegnò poi le dimissioni a decorrere dal 20/5/2009;

il signor [redacted] dipendente della Polistuc srl a tempo indeterminato dal 1/3/2000, dopo una serie di progressioni di carriera venne inquadrato dal 1/1/2007 in categoria B2 come responsabile della produzione e della logistica e magazzino, con una retribuzione netta mensile di euro 1.900,00 (gruppo doc n. 5). Dopo l'evento, la direzione della società affidò al [redacted] un ruolo di minore responsabilità, visti i problemi familiari; in un momento successivo, le sue mansioni vennero ulteriormente declassate, passando da funzionario commerciale a semplice rappresentante; poco dopo, venne trasferito presso altra sede della società a circa 80 Km. da casa; infine, a seguito dell'espletamento delle relative procedure, in data 18/10/2010 il [redacted] è stato licenziato ed è inserito dal 23/11/2010 nelle liste di mobilità ex L. 923/91 (doc. n. 28 att.).

Va rilevato che, dopo il tragico evento occorso al figlio [redacted] alla coppia è nato in data 9/2/2010 il figlio [redacted].

Come detto, nel caso di specie la valutazione del danno patrimoniale appare particolarmente ardua; da un canto si può ritenere oggettivamente comprovato che il tragico evento occorso al figlio di 18 mesi comportò uno sconvolgimento decisivo nell'assetto familiare, con evidenti ripercussioni anche sotto il profilo lavorativo e, quindi, patrimoniale; d'altro canto, non appare equo (in quanto eccessivo) il riconoscimento di un importo risarcitorio corrispondente all'intero guadagno che entrambi i coniugi avrebbero potuto conseguire per tutta la residua vita lavorativa, indicata in 35 anni (come richiesto dagli attori).

Molte sono le questioni che non possono trovare soluzione certa; ad esempio l'incidenza che, anche in condizioni normali, poteva avere la nascita del secondo figlio o le congiunture economiche di mercato con i relativi risvolti occupazionali.

Nella sostanziale impossibilità di adottare quindi un criterio certo ed oggettivo, ritiene il Tribunale di poter determinare il danno patrimoniale sofferto dai due genitori nell'importo complessivo di € 1.200,00 mensili, da attribuirsi per una metà a ciascuno dei genitori.

Si rileva che tale somma (€ 600,00 pro capite) non è distante da quella percepita dalla signora Stabile prima dei fatti di causa (considerato che i CUD relativi ai

redditi del 2006 e del 2007 indicavano in media un reddito di circa € 8.100,00).
Tale importo costituisce, nel contempo, circa il 30% di quanto percepito dal sig. prima degli eventi del dicembre 2007; si può ritenere che tale risarcimento possa ristorare il danno patrimoniale derivante all'attore dal reperimento di un'attività lavorativa meno impegnativa e di minori responsabilità rispetto alla posizione ricoperta negli anni 2006/2007.

Non sembra corretto, invece, attribuire i predetti importi sotto forma di rendita vitalizia, collegata alla permanenza in vita del minore, in quanto il danno patrimoniale subito dagli attori è destinato a perpetuarsi nel tempo; sotto questo profilo le prospettive di guadagno collegate all'avanzamento della posizione professionale, in particolare per quanto riguarda il sig. sono destinate, obiettivamente a diminuire con il passare degli anni.

Alla stregua di tali criteri si può riconoscere a ciascuno degli attori un danno patrimoniale da perdita dell'attività lavorativa pari ad euro 216.000,00 (€ 600,00 x 12 mesi x 30 anni).

XI) Quanto alle ulteriori voci di danno patrimoniale, spetterà alla signora l'importo di euro 4.929,07 (€ 709,07 per farmaci, € 2.420,00 spese CTP dott. Tailoni ed € 1.800,00 spese CTP dott.ssa Codazzi, cfr. Doc. n. 27).

Al sig. spetterà invece l'importo complessivo di euro 49.653,06, per le seguenti voci, tutte documentate ed in nesso di causalità con quanto accaduto:
- spese pernottamenti: € 2.026,30 (gruppo doc. n. 4); spese autostrada: € 2.050,56 (gruppo doc. n. 4); spese locazione: € 24.960,00 (doc. n. 7); spesa veicolo per disabili: € 15.890,00 (doc. n. 25); spese mediche 2010 (mod. 730): € 4.722,00 (doc. n. 26).

Non possono, invece, essere riconosciuti gli importi richiesti per spese del CTP dott. Tailoni (€ 18.150,00), in quanto non provate e manifestamente eccessive, e le spese per maggiori costi dovuti all'acquisto di una diversa sistemazione abitativa (€ 36.000,00), trattandosi di bene immobile entrato nel patrimonio dell'attore.

XII) In sintesi estrema, l'Istituto convenito è tenuto a pagare a titolo di risarcimento del danno i seguenti importi:

in favore degli attori, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore
€ 884.020,00 (€ 1.134.020,00 meno acconto di € 250.000,00), oltre agli
interessi legali sull'intera somma dal 23.12.2007 al pagamento dell'acconto e su
€ 884.020,00 fino al saldo, a titolo di danno non patrimoniale; l'importo di
(attuali) € 1.500,00 al mese (€ 18.000,00 annui), sotto forma di rendita vitalizia, a
decorrere dal compimento del 25° anno di età di _____, e cioè vita
natural durante, a titolo di danno patrimoniale (importo via via attualizzato al
momento della corrispondenza);

- in favore di _____ l'importo di € 170.000,00 a titolo di danno non
patrimoniale (oltre ad interessi nella misura legale dalla data del sinistro al
saldo); l'importo di € 265.655,06 (€ 216.000,00 + € 49.655,06) a titolo di danno
patrimoniale, oltre agli interessi legali dalle date dei singoli esborsi al saldo (non
sul danno da perdita dell'attività lavorativa);

- in favore di _____ l'importo di € 216.680,00 (€ 170.000,00 + €
46.680,00, danno biologico *in re proprio*), a titolo di danno non patrimoniale;
(oltre ad interessi nella misura legale dalla data del sinistro al saldo); l'importo di
€ 220.929,07 (€ 216.000,00 + € 4.929,07), a titolo di danno patrimoniale, oltre
agli interessi legali dalle date dei singoli esborsi al saldo (non sul danno da
perdita dell'attività lavorativa).

Non sussistono, invece, gli elementi per la condanna del convenuto al pagamento
di somme ai sensi dell'art. 96 c.p.c., vuoi per l'inammissibilità della domanda
fondata sull'art. 96, comma 3, c.p.c. (entrato in vigore dopo l'instaurazione del
presente giudizio), vuoi per l'insussistenza dei presupposti dell'applicazione del
predetto art. 96, avendo il convenuto svolto correttamente le proprie difese, sia
processuali che sostanziali.

In accoglimento della domanda del convenuto, la terza, chiamata, HDI-Geilung
Industrie Versicherung AG - Rappresentanza Generale per l'Italia, va condannata a
pagare all'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo quanto esso è tenuto a corrispondere agli
attori, nei limiti contrattualmente stabiliti dalla garanzia prestata, tenendo indenne
l'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo da qualsiasi onere.

All'accoglimento della domanda consegue infine, secondo il principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna del convenuto soccombente alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite, esse sono liquidate come da dispositivo, secondo lo scaglione di pertinenza della causa, tenuto conto di quanto già liquidato con l'ordinanza del 6/3/2010, e vanno distratto a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.

Le spese delle CTU, già liquidate come da separati decreti, vanno poste definitivamente a carico delle parti soccombenti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Riccardo Merluzzi, definitivamente pronunciando nella causa promossa da _____ in proprio ed in nome e per conto del figlio minore _____ nei confronti dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Pediatrico Burlo Garofolo, in persona del legale

rappresentante, con la chiamata in causa di HDI - Gerling Industrie-Versicherung A.G., in persona del legale rappresentante, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

1) accerta e dichiara la responsabilità dell'Istituto convenuto per i postumi residuati al minore _____ in conseguenza del trattamento sanitario subito in data 23/12/2007 e, per l'effetto;

2) condanna il R.E.C.S. Burlo Garofolo al pagamento a titolo di risarcimento dei danni dei seguenti importi:

- in favore degli attori, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore

€ 884.020,00 (€ 1.134.020,00 meno acconto di € 250.000,00), oltre agli interessi legali sull'intera somma dal 23/12/2007 al pagamento dell'acconto e su € 884.020,00 fino al saldo, a titolo di danno non patrimoniale; l'importo di (annui) € 1.500,00 al mese (€ 18.000,00 annui), sotto forma di rendita vitalizia, a decorrere dal compimento del 25° anno di età da parte di _____ e vita natural durante, a titolo di danno patrimoniale (importo via via attualizzato al momento della corrisponzione).

= in favore di l'importo di € 170.000,00 a titolo di danno non patrimoniale (oltre ad interessi nella misura legale dalla data del sinistro al saldo); l'importo di € 265.655,06 (€ 216.000,00 + € 49.655,06) a titolo di danno patrimoniale; oltre agli interessi legali dalle date dei singoli esborsi al saldo (non sul danno da perdita dell'attività lavorativa);

= in favore di l'importo di € 216.680,00 (€ 170.000,00 + € 46.680,00, danno biologico lire proprio) a titolo di danno non patrimoniale (oltre ad interessi nella misura legale dalla data del sinistro al saldo); l'importo di € 220.929,07 (€ 216.000,00 + € 4.929,07) a titolo di danno patrimoniale; oltre agli interessi legali dalle date dei singoli esborsi al saldo (non sul danno da perdita dell'attività lavorativa);

3) rigetta la domanda di condanna del convenuto al pagamento di somme ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto infondata;

4) condanna il convenuto alla rifusione in favore degli attori delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 28.757,25, di cui € 6.962,00 per diritti, € 18.000,00 per onorari, € 3.120,25 per spese generali ed € 675,00 per esborsi da disursarsi in favore del procuratore, dichiaratosi amministratorio;

5) pone definitivamente a carico del convenuto le spese della CTU, già liquidate come da separato decreto;

6) condanna la terza chiamata, HDI-Gerling Industrie Versicherung AG - Rappresentanza Generale per l'Italia, a pagare all'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo quanto essa è tenuta a corrispondere agli attori, nei limiti contrattualmente stabiliti dalla garanzia prestata, tenendo indenne l'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo da qualsivoglia onere;

7) sentenza esecutiva ex lege;

Così deciso in Trieste, 5 aprile 2012.

Il Cancelliere

Depositata in cancelleria il

Il Cancelliere

29 MAG 2012

Il Giudice

dott. Riccardo Merluzzi